



UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA



Prot. n.

- Alla comunità universitaria

**Il Direttore generale**  
Dott.ssa Teresa Romei  
**Area Risorse Umane**  
Dott. Matteo Di Trani  
**Servizio Gestione Presenze, Welfare aziendale**  
**e Rapporti con le OO.SS**  
Dott.ssa Carmela Clemente

OGGETTO: Nuove disposizioni per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle Università ai sensi del Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 2021 e della nota MUR prot. n. 10892 del 07.08.2021.

Gentilissime/i,

è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 187 del 6.8.2021, il Decreto-Legge n. 111 “*Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*”, che prevede, all’art. 1, le misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università in vista dell’avvio del prossimo anno accademico, alla luce del nuovo contesto, del quadro epidemiologico e dell’andamento del piano vaccinale.

Nel dettaglio, il suddetto decreto ha modificato, integrandolo, il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, inserendo dopo l’art. 9 bis, l’art. 9 ter che prevede:

***1: dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2;***

***2: Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;***

***3: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.***

Pertanto, l’Università di Foggia, in ottemperanza alla normativa vigente, per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nello svolgimento delle attività istituzionali, dispone che, a decorrere dal 1 settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, l’accesso alle strutture universitarie sarà interdetto a coloro che non saranno in possesso di suddetta certificazione.

Si ricorda che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata dal Ministero della Salute sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal Covid-19.

Nel dettaglio, le condizioni necessarie ai fini della certificazione ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazione dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 sono:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (validità 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale); ovvero somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio).
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute (validità 6 mesi dall'avvenuta guarigione).
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore dall'esecuzione del test).

Inoltre, per quanto previsto al comma 3 dell'art. 9 ter (come sopra indicato) si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19".

Si sottolinea nuovamente che in caso di mancato possesso della certificazione di cui innanzi, si darà esecuzione a quanto previsto dal citato art. 9 ter, comma 2 del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, così come modificato dal Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021.

Pertanto, nelle more che vengano definite le modalità di verifica per il rispetto alle prescrizioni illustrate, si invita tutto il personale docente, tecnico amministrativo, assegnisti, dottorandi, borsisti e studenti ad attivarsi per munirsi della suddetta certificazione a decorrere dalla data del 1 settembre 2021, in base alla propria condizione ovvero di idonea documentazione medica in caso di esenzione.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Rettore  
Prof. Pierpaolo Limone